

AMBITO TERRITORIALI DI CACCIA PIANURA VERCELLESE SUD

Via Vercelli 44 – 13030 Caresanablot (VC)

REGOLAMENTO PER IL PRELIEVO DEL CINGHIALE ATTRAVERSO LA CACCIA DI SELEZIONE

Approvato con delibera del Comitato di Gestione n. 03/22 del 28.04.22

Il presente regolamento viene redatto ai sensi dell'art. 18 della L. 157/92 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", della L. R. n. 5/2018, delle Linee Guida per la gestione del cinghiale nella Regione Piemonte approvate con D.G.R. n.17-5754 del 6.5.2013, e successivamente modificate con DGR n. 30-4747 del 15.04.2014, DGR n- 18-3133 del 29.4.2021 , DGR n. 2-3359 del 11.6.2021, D.P.G.R n. 15 del 15 marzo 2022 -modifiche al calendario venatorio allegati A, B, C, del 18 .03.2022 e D.P.G.R. n. 21 del 30 marzo 2022.

Modalità di prelievo

La caccia di selezione è consentita esclusivamente all'aspetto **da altana** ai sensi dell'art. 5 comma 5 della legge 157/92.

Tali appostamenti devono rispettare quanto indicato nella L.R. 5/2018 "Appostamenti temporanei e appostamenti per il prelievo degli ungulati" e s.m.i dove si è rilevato che:

- 1) "Sono consentiti gli appostamenti purché temporanei";
- 2) "La Giunta Regionale, definisce i criteri per la realizzazione degli appostamenti temporanei e per il prelievo venatorio degli ungulati da appostamento, quali **le altane**, e che devono essere poste ad almeno 50 metri dal confine delle zone in cui è vietata la caccia, informando l'Ente Gestore dell'Area Protetta";
- 3) "Gli appostamenti per il prelievo degli ungulati non sono considerati fissi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 5 della medesima legge;
- 4) "Gli appostamenti - altane possono essere realizzati previo assenso scritto del proprietario o conduttore del fondo".

L'A.T.C.VC2 definite ed identificate le macro zone in cui possono essere collocati gli appostamenti, ne disciplina le modalità organizzative/operative di accesso e di utilizzo.

I soggetti in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività di selezione dovranno compilare e presentare all'A.T.C. VC2:

modulo A: richiesta di accesso al piano di prelievo;

modulo B: identificativo del posizionamento dell'altana (geolocalizzazione) contenente il nulla osta del proprietario e/o conduttore del fondo.

Requisiti della struttura.

L'altana può essere utilizzata e posizionata solo per attività di selezione della specie cinghiale prevista dal piano di prelievo.

L'altana dovrà:

- a) essere strutturata, realizzata e posizionata nel rispetto dell'art. 15 della Legge Regionale 5/18 e ss.mm.ii.;

- b) impedire la caduta nel vuoto;
- c) avere una scala di accesso da rimuovere dopo ogni utilizzo;
- d) essere numerata e provvista di cartello riportante la dicitura “altana per la selezione della specie cinghiale”;
- e) rispettare la distanza di almeno 50 metri dal confine delle zone in cui è vietata la caccia;
- f) mantenere una distanza almeno di **300 metri** di rispetto da altri appostamenti posizionati nella stessa macro zona.

Tutte le strutture saranno preventivamente validate da parte dell'Amministrazione Provinciale di Vercelli.

La scelta dell'ubicazione e della caratteristica degli appostamenti, nonché delle direzioni di tiro, deve essere effettuata nel più assoluto rispetto delle norme di sicurezza.

Ad ogni cacciatore è data possibilità di richiesta di posizionamento di più altane in una determinata macro zona; in tal caso il cacciatore numererà le altane in ordine di priorità, dalla n. 1 quale struttura prescelta, a seguire; nel caso in cui nella successiva annualità venga richiesto il rilascio di nuove autorizzazioni da parte di altri soggetti nella stessa macro zona, il cacciatore già autorizzato ad esercitare la caccia di selezione con più postazioni, dovrà consentire la fruibilità da parte di questi ultimi delle postazioni richieste e le strutture successive alla numero 1 dovranno essere rimosse.

E' responsabilità del cacciatore esercitare l'attività di caccia di selezione dall'altana ubicata nel sito di cui al modello B presentato all'A.T.C. VC2, rispettando tutte le norme vigenti in materia venatoria e di Biosicurezza.

L'utilizzo dell'appostamento è consentito al solo cacciatore autorizzato.

L'utilizzo dell'appostamento nelle ore notturne è consentito a massimo due persone (operatore cacciatore e accompagnatore) e nel rispetto di quanto disposto dalla D.P.G.R. n 15 del 15.03.2022 punto 2.5.2.

Periodo, giornate, orari e carniere consentito

- Il prelievo in forma selettiva per la stagione venatoria 2022/2023 viene consentito fino al 15 marzo 2023 per le classi giovani (0 – 12 mesi) ed adulti (maschie e femmine) in base ai piani di prelievo;
- la caccia di selezione agli ungulati, è **consentita nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica**, fermo restando che il numero massimo di giornate settimanali per ogni cacciatore non può essere superiore a tre. (art. 18 comma 5 legge 157/92);
- nelle giornate consentite, la caccia di selezione potrà essere esercitata come da calendario venatorio e anche nelle ore notturne come disposto da D.P.G.R. n 15 del 15.03.2022 modificato dal D.P.G.R. n. 21 del 30/03/2022;
- nelle giornate di lunedì e giovedì l'attività venatoria è consentita sino alle ore 24.00;
- il carniere giornaliero e stagionale per i cacciatori ammessi al prelievo selettivo è comunque sempre limitato a quanto indicato e previsto dall'annuale calendario venatorio.

Mezzi consentiti e adempimenti.

Il prelievo è consentito con fucile a canna rigata di calibro non inferiore a mm 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a 40 millimetri:

- a caricamento manuale;
- a ripetizione semiautomatica con caricatore contenente massimo due cartucce;

- fucile a due o tre canne (combinato) di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a quello sopra riportato (mm 5,6 x 40); nonché l'uso dell'arco.

Il prelievo nelle ore notturne è consentito con l'uso di carabina dotata di ottica di puntamento ed ausilio di fonti luminose o visori notturni e termici.

Il cacciatore che esercita il prelievo nelle ore notturne è tenuto a comunicare all'A.T.C. VC2 al numero 3471505049 entro le ore 12 del giorno di uscita: l'orario di uscita, l'altana utilizzata nel caso in cui sia titolare di più altane e la targa della/e autovettura/e utilizzata per recarsi sul posto, a differenza del cacciatore che effettua il prelievo nelle ore denominate **diurne** ricomprese da un'ora prima dell'alba ad un'ora dopo il tramonto, che dovrà attenersi a quanto indicato al punto 3, pagina 4 del presente Regolamento .

Foraggiamento attrattivo

Il foraggiamento attrattivo è consentito in deroga al divieto ai sensi della legge 28 dicembre 2015, n. 221 nel rispetto della Biosicurezza, sui punti di sparo corrispondenti e delle seguenti prescrizioni:

- allestimento di un massimo di 2 siti di foraggiamento per kmq
- sospensione del foraggiamento e rimozione dell'alimento residuo al termine degli interventi di depopolamento, o in assenza di abbattimenti programmati;
- utilizzo massimo di due kg di mais da granella/giorno per sito.

In tutti i casi in cui si effettua uno sparo e/o il ferimento di un animale il cacciatore dovrà darne immediata comunicazione al centro di controllo, istituito a chiamata, (dai numeri presenti sulla cartolina che viene consegnata al cacciatore) e dovrà tentarne scrupolosamente il recupero. Al termine del tentativo di recupero, sia in caso positivo che negativo, il cacciatore è tenuto a comunicarne l'esito al centro di controllo.

Qualora il capo ferito trovi rifugio all'interno di Aree protette o di istituti di protezione provinciale il relativo recupero deve avvenire in presenza del rispettivo personale dell'Ente di gestione e/o suo delegato (lettera f del punto B. 7 delle linee guida regionali); nel caso in cui il tentativo di recupero dell'animale ferito dovesse avvenire nei giorni di silenzio venatorio, martedì e venerdì, dovrà essere data preventiva comunicazione al Servizio Vigilanza Provinciale.

Ammissione ai piani di prelievo

L'accesso al piano di prelievo è consentito, previa presentazione di domanda di partecipazione (Modello "A"), ai cacciatori ammessi all'esercizio venatorio A.T.C. VC2.

Il cacciatore deve essere in possesso di certificato di "superamento di prova di tiro per armi con canna lunga ad anima rigata come previsto dall'art 12 punto 6 della L.R.5/2018

Tale certificato non è necessario per i cacciatori in possesso di abilitazione all'esercizio venatorio nella zona Alpi acquisita prima del settembre 1996 e/o per la caccia di selezione agli ungulati ruminanti.

La domanda di ammissione deve essere presentata all'A.T.C. VC2 entro il 31 marzo di ogni anno e nel rispetto dei disposti del D.P.G.R. n 15 del 15.03.22 e D.P.G.R. n 21 del 30.03.2022
La quota di ammissione pari ad € 50,00 (euro cinquanta/00) dovrà essere versata

contestualmente alla presentazione della domanda di ammissione secondo le seguenti modalità:

- bonifico bancario presso Banca di Asti codice **IBAN IT 33K0608544950000001000049** - c/c intestato ad A.T.C. VC2 Pianura Vercellese Sud – via Vercelli 44 – 13030 Caresanablot causale: quota selezione cinghiale stagione 2022/2023
- conto corrente postale n. 13855135 intestato ad ATC VC2 – Pianura Vercellese Sud – via Vercelli 44 - 13030 Caresanablot con causale: quota selezione cinghiale stagione venatoria 2022/2023

Il numero massimo di cacciatori ammissibili al prelievo non può essere superiore a 2,5 cacciatori per capo prelevabile stabilito dal piano di prelievo e sarà ammesso un numero di cacciatori in proporzione al numero di appostamenti che verranno stabiliti dall'A.T.C.

L'ammissione e l'assegnazione delle macro zone è ad insindacabile giudizio dell'ATC ed in caso di richiesta della stessa macro zona, si utilizzerà il seguente criterio:

- a) cacciatori residenti nella macro zona o distretto richiesta/o;
- b) cacciatori residenti nell'A.T.C. di competenza;
- c) cacciatori residenti in provincia di Vercelli;
- d) cacciatori residenti fuori provincia;
- e) in caso di pari condizioni si procederà per sorteggio.

Il prelievo selettivo della specie cinghiale non è consentito ove si eserciti il prelievo selettivo ad altri ungulati ruminanti o nelle zone dove si eserciti la caccia al cinghiale in squadra.

I cacciatori ammessi al piano di prelievo sono tenuti a ritirare presso la sede dell'A.T.C. la seguente documentazione:

1. Una cartolina indicante la macro zona assegnata e il periodo di prelievo.
2. Due contrassegni numerati da applicare in modo inamovibile al capo appena abbattuto e recuperato; la fascetta dovrà essere apposta in modo inamovibile al tendine del capo abbattuto asportando le tacche indicanti la data di abbattimento. Ulteriori contrassegni dovranno essere ritirati presso l'A.T.C. senza costi aggiuntivi.

Il contrassegno comprova la liceità del prelievo effettuato e contemporaneamente autorizza il cacciatore alla detenzione ed al trasporto del capo. In assenza di contrassegno il possessore del capo sarà perseguito a termini di legge.

Il cacciatore deve restituire all'A.T.C.VC2 i contrassegni numerati non utilizzati entro e non oltre l'inizio del periodo successivo e comunque entro e non oltre il 30 marzo di ciascun anno.

La mancata restituzione comporta la sanzione amministrativa prevista dall'art. 40, comma 4 lett. dd della L.R. 5/2018.

3. Un blocchetto di tagliandi madre-figlia, da compilare ad ogni uscita, di cui la parte figlia è da imbucare nelle apposite cassette dislocate sul territorio di competenza prima di iniziare il prelievo.

Così come previsto dai regolamenti CEE, che impongono il controllo per la trichinella per tutti i cinghiali selezionati, si stabilisce che il cacciatore dovrà asportare un campione di almeno 100 gr (lingua o diaframma o muscolo arto anteriore dell'animale) e consegnarlo all'A.T.C. VC2 che provvederà a recapitarlo al servizio A.S.L. Veterinario per le analisi del caso.

Si ricorda altresì che il prelievo del capo comporta la consegna della cartolina di

avvenuta selezione debitamente compilata, nel più breve tempo possibile, presso la sede dell'A.T.C. VC2 unitamente al campione dell'animale.

Sarà cura dell'A.T.C. VC2 informare il cacciatore dell'esito dell'esame trichinoscopico.

Centro di controllo: Sede degli A.T.C. VERCELLESI – via Vercelli 44 – 13030 Caresanablot

Il cacciatore che ha effettuato il prelievo dovrà darne immediata comunicazione al tecnico faunistico incaricato dall'A.T.C. e presentare il capo abbattuto presso il centro di controllo o direttamente presso località concordata con il tecnico stesso. Nel caso in cui il tecnico al momento del controllo riscontri:

- ✓ l'abbattimento di un capo con caratteristiche difformi da quanto indicato sulla scheda autorizzativa, provvederà a notificare tale irregolarità all'A.T.C. che ne darà tempestiva comunicazione alla Provincia di Vercelli;
- ✓ l'abbattimento di un capo sanitario, provvederà a notificare all'A.T.C. che ne darà tempestiva comunicazione all'A.S.L. di Vercelli.

La scheda di rilevamento dei dati biometrici, compilata dal cacciatore in presenza del tecnico faunistico dovrà essere prodotta in duplice copia; l'originale dovrà essere consegnato all'ufficio A.T.C., mentre la copia dovrà essere trattenuta dal cacciatore.

Di tutti gli abbattimenti deve tenersi nota in apposito registro, anche informatizzato.

L'A.T.C. a conclusione del piano di abbattimento selettivo è tenuto a trasmettere al Settore regionale competente, entro il 28 febbraio di ciascun anno, i dati desunti dalle schede biometriche, relativi ai capi abbattuti, su supporto informatizzato, utilizzando il software della banca dati faunistica.

Il cacciatore è tenuto a rispettare tutte le misure di Biosicurezza richiamate nell'allegato 1 al D.P.G.R. n. 15 del 15.03.2022 modificato dal D.P.G.R. n 21 del 30.03.2022

Divieti e sanzioni

Per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento si applicano le sanzioni previste dalle normative vigenti.

Norme finali

E' fatta salva l'applicazione di ogni vigente disposizione di Legislazione Nazionale e Regionale. Al manifestarsi di eventuali necessità, l'A.T.C. VC2 si riserva di apportare, in qualsiasi momento, opportune modifiche al presente regolamento che, preso atto delle tempistiche richiamate nel D.P.G.R. n. 15 del 15.03.2022, modificato con D.P.G.R. n.21 del 30.03.2022, salvo eventuali proroghe nei disposti contenuti nelle D.P.G.R. stesse, avrà **validità fino al 30 giugno 2022.**

Caresanablot, 28 aprile 2022

A.T.C. VC2